

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— V LEGISLATURA —————

(N. 243-A)

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE CAGNASSO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VENTURI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 1968

Comunicata alla Presidenza il 14 febbraio 1969

Riapertura e proroga del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valor militare

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge al vostro esame è inteso a consentire la riapertura del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompensa al valor militare.

Il proponente, senatore Venturi, giustamente ricorda che, nella passata legislatura, più volte la Commissione difesa manifestò l'avviso che non dovessero ulteriormente essere approvati singoli provvedimenti di riapertura del termine di cui al decreto suddetto, ma che fosse, invece, opportuno consentire una riapertura generale, limitata nel tempo, del termine stesso.

La Commissione difesa, dopo ampio dibattito — nel corso del quale ha esaminato anche il disegno di legge n. 110 (relativo alla riapertura del termine in questione per la presentazione della proposta di concessione

della medaglia d'oro per il comune di Stazema), esprimendo all'unanimità l'avviso che anche tale provvedimento di natura particolare dovesse essere accolto per il suo altissimo significato — ha convenuto sui motivi posti a fondamento del presente disegno di legge, soprattutto per consentire il riconoscimento del comportamento di molti comuni, in buona parte di montagna, durante la Resistenza, nei riguardi dei quali in passato, per varie ragioni non fu presentata la proposta di ricompensa al valor militare.

La Commissione ha ritenuto, peraltro, di dover modificare il disegno di legge stesso, stabilendo la riapertura del termine in questione per sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Il relatore invita il Senato a voler approvare il presente disegno di legge.

CAGNASSO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL PROPONENTE

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare, è riaperto dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1969.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare, è riaperto per sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.